

SCHEMA DI ACCORDO ASI

“.....”

Codice Unico di Progetto (CUP)

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come **ASI**) con sede in Via del Politecnico snc,
00133 - Roma

- codice fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale

E

Istituto di Ricerca o Università (d'ora innanzi denominata Ente Contraente) con sede in,

_____ – CF _____, rappresentato da _____ in qualità di.....

SOMMARIO

PREMESSE

NORMATIVA APPLICABILE

ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 2 – DURATA

ART. 3 – PIANO DEI LAVORI

ART. 4 – FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 5 – NORME DI GESTIONE

ART. 6 – ONERI FISCALI

ART. 7 – PERSONALE

ART. 8 – CONTROLLI

ART. 9 – UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

ART. 10 – ASSICURAZIONI

ART. 11 – SICUREZZA

ART. 12 – RESPONSABILITA' DELL'ENTE CONTRAENTE

ART. 13 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15 – CONTROVERSIE

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 17 - VALUTAZIONE EX-POST

Art. 18 CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

PREMESSE

Premesso che

- ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'ASI:

- ai sensi degli articoli 1 e 3 del proprio Statuto, emanato in attuazione del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di sistemi innovativi in base all'art. 2 del proprio Statuto:
 - promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali;
 - promuove l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca;
 - realizza, sulla base di accordi con ministeri, organismi pubblici e privati, programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;
 - sviluppa programmi e progetti, anche attraverso affidamenti contrattuali, di elevata valenza tecnologica ed applicativa;
 - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del proprio Statuto può stipulare accordi e convenzioni;

Pertanto

- intende potenziare la collaborazione tra Università e/o enti di ricerca pubblici mediante la stipula di accordi ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della L. 241/90.
- Con delibera n. ____ in data _____ l'ASI ha indetto una procedura concorrenziale con avviso pubblico per la selezione di progetti di ricerca di sviluppo tecnologico, proposti da Università e/o Enti pubblici di Ricerca nell'ambito delle tematiche di interesse dell'ASI;
- In data.....è stato pubblicato sul sito dell'ASI l'avviso pubblico che, tra l'altro, richiede che le attività da svolgere in collaborazione tra ASI e gli Enti di ricerca/Università pubbliche siano finalizzate alla realizzazione di nuova strumentazione scientifica per le future missioni di Esplorazione e Osservazione dell'Universo che si collochino in una prospettiva volta



a concretizzare ed ampliare i risultati conseguiti dalle ricerche finora sostenute dall'ASI nel settore.

- In risposta a tale avviso l'Ente.....(di seguito denominato Contraente) ha presentato il progetto “ _____ ” che è stato selezionato positivamente e ritenuto dall'ASI meritevole di co-finanziamento.

L'Ente Contraente.....

- in conformità a quanto previsto dal proprio Statuto, con particolare riferimento a..... può stipulare accordi conper.....
-
-

Le parti , tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente ACCORDO.

NORMATIVA APPLICABILE

L'attività di cui al presente Accordo è disciplinata, per quanto non previsto dalle clausole in esso riportate, nell'ordine:

- a) dalle condizioni fissate nel presente Accordo e dalle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico e di Gestione;
- b) dalla proposta prot. _____ presentata dal Contraente e valutata ed accettata dall'ASI;
- c) dai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, dalle leggi nazionali e comunitarie e dai regolamenti vigenti;
- d) da tutti i documenti generati da ciascuna delle Parti ed approvati dall'altra al momento della stipula dell'Accordo.

ART. 1 Oggetto dell'Accordo

1. La ricerca “ _____ ”,oggetto del presente Accordo , che il Contraente si impegna a svolgere con il coordinamento del Responsabile Scientifico,(_____) è identificata dall'Allegato Tecnico e di Gestione all'Accordo medesimo, del quale costituisce

parte integrante e sostanziale. Le relative attività, di interesse comune, sono finalizzate a studi per la progettazione di nuova strumentazione per missioni spaziali.

ART. 2 – Durata

1. L'Accordo entra in vigore con la sua sottoscrizione. Le attività avranno termine entro _____ mesi.
2. La durata potrà essere prorogata, previo accordo tra le Parti, senza oneri ulteriori a carico ASI.

ART. 3 – Piano dei lavori

1. Per realizzare le attività di cui all'art.del presente Accordo, le Parti mettono a disposizione personale di adeguato profilo scientifico e tecnologico in organico e possono reclutare, per specifici progetti, personale di ricerca da assegnare alle attività stesse, in osservanza alle vigenti disposizioni legislative. Nell'ambito del programma di ricerca di cui al presente Accordo sono identificati i seguenti eventi chiave:
 - a. Riunione Iniziale (Kick-off), da tenersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
 - b. Riunione di Avanzamento n. 1, da tenersi entro il mese di _____;
 - c. *Riunione di Avanzamento n. 2, da tenersi entro il mese di _____;*
 - d. Riunione Finale, da tenersi alla conclusione del progetto.
2. Qualora, sulla base di motivate ed impreviste variazioni della pianificazione temporale delle attività rispetto a quella inizialmente prevista non sia possibile mantenere il rispetto delle tempistiche di cui al presente articolo, con la massima tempestività e, comunque, entro e non oltre 10 gg. dall'evento che ostacola il regolare svolgimento delle attività, il Contraente e l'ASI potranno sospendere o prorogare (senza oneri aggiuntivi) i termini per il periodo corrispondente alla durata dell'impedimento o, comunque, concordare una nuova pianificazione delle attività fatta comunque salva la facoltà di recesso anticipato. In tale ultima evenienza si applicherà quanto previsto dal successivo art. 14 comma 2.

ART. 4 - Finanziamento e modalità di pagamento

Per l'esecuzione delle attività previste nel progetto “ _____ ” è previsto un costo complessivo, relativo alle tipologie dei costi finanziabili di cui all'Allegato.....; pari ad

€..... di cui €..... a carico dell'Ente..... ed €
..... a carico di ASI a titolo di co-finanziamento.

1. Il progetto di ricerca è partecipato. Quindi, a fronte del contributo dell'ASI, il Contraente mette a disposizione della ricerca le strutture e/o attrezzature e/o personale necessari per l'esecuzione delle attività previste. L'ASI, a titolo contributivo per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, si impegna a corrispondere al Contraente l'importo di € _____ (non soggetto ad IVA). La somma messa a disposizione dall'ASI dovrà essere utilizzata esclusivamente per le spese per le quali è stata richiesta ed ammessa la contribuzione concernente strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività di ricerca oggetto del Contratto stesso, successive alla data della Riunione Iniziale. Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività, per una migliore esecuzione delle attività medesime, si rendesse necessario operare delle modifiche "compensative" alla pianificazione delle attività, rispetto a quelle per le quali è stata richiesta la contribuzione, il Contraente potrà concordare con il Responsabile di Programma dell'ASI una rimodulazione delle attività nell'ambito di una percentuale massima del 20% del valore del contributo. Si ribadisce che in nessun caso l'importo complessivo del contributo finanziario dell'ASI potrà subire variazioni in aumento. In caso di partecipazione in Team di proponenti anche le eventuali modifiche, nell'ambito della predetta rimodulazione delle attività, che comportino anche una diversa ripartizione dei costi tra i Soggetti co-finanziati, sono vincolate a specifiche approvazioni da parte dell'ASI.

In occasione di ogni evento di cui all'art. 3 successivo alla Riunione Iniziale, il Contraente invierà una relazione relativa allo stato di avanzamento delle attività di ricerca svolte dalla quale risulti anche l'autocertificazione/rendicontazione delle spese sostenute per le quali è stato richiesto il contributo all'ASI.

La data ultima per l'ammissibilità delle spese coincide con la data di scadenza del presente contratto o dell'eventuale proroga; le spese dovranno essere autocertificate entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di scadenza e sono considerate ammissibili se sostenute comunque entro i limiti temporali del contratto.

2. Il Responsabile di Programma ASI autorizzerà l'emissione della nota di debito relativa all'evento

di cui all'Art.3.1.a), per un importo pari al 20% dell'importo complessivo del finanziamento, pari a _____, da corrispondersi entro 60 giorni dall'emissione.

I fondi residui pari a _____ concernenti gli altri costi saranno corrisposti, sempre previa autorizzazione da parte del Responsabile di Programma ASI, secondo le modalità e gli importi di seguito indicati:

a) _____ entro 60 giorni dall'emissione da parte dell'Ente Contraente / Contraente della nota di debito relativa all'evento di cui all'Art.3.1.b);

b) _____, entro 60 giorni dall'emissione da parte dell'Ente Contraente / Contraente della nota di debito relativa all'evento di cui all'Art.3.1.c);

c) _____ entro 60 giorni dall'emissione da parte dell'Ente Contraente / Contraente della nota di debito relativa all'evento di cui all'Art.3.1.e). L'importo da corrispondere sarà autorizzato dal Responsabile di Programma ASI entro 3 mesi dalla data della riunione finale, fatta salva la verifica sui giustificativi contabili di supporto alla rendicontazione dei costi autodichiarati.

3. Le somme eventualmente corrisposte da ASI non impiegate nelle attività di ricerca, dovranno essere restituite all'ASI entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile di Programma ASI sull'esito delle verifiche.

ART. 5 - Norme di gestione

1. Il coordinamento delle rispettive attività nei settori di reciproco interesse è assicurato da un referente dell'ASI e da un referente del Contraente, di seguito denominati Referenti del presente Accordo.
2. Nello svolgimento delle proprie attività l'ASI opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge ed i propri regolamenti, assumendo la completa responsabilità nella gestione dei fondi per l'esecuzione delle attività medesime.
3. Nello svolgimento delle attività di ricerca e per l'effettuazione delle relative spese, il Contraente opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge ed i propri regolamenti, assumendo la completa responsabilità nella gestione dei fondi per l'esecuzione delle attività e nella

corrispondenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle autocertificate fatte salve le eventuali verifiche di cui al comma 2 dell'art. 4 .

ART. 6 - Oneri fiscali

1. Le attività oggetto del presente Contratto, sono da considerarsi escluse dall'applicazione dell'IVA secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 3 lett. a) del D.P.R. 633/1972);
2. Il presente Contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

ART. 7 - Personale

1. Lo svolgimento della ricerca sarà affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura del Contraente, secondo le norme di legge, senza che per detto personale (ivi compresi eventuali collaboratori esterni) derivi alcun rapporto con l'ASI.
2. A tutti gli obblighi riferiti ai soggetti di cui sopra farà fronte il Contraente senza possibilità di rivalsa, anche solo parziale, nei confronti dell'ASI stessa.
3. Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità ed a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi durante l'esecuzione delle attività concernenti l'oggetto del Contratto.

ART. 8 – Controlli

1. Il Responsabile di Programma dell'ASI ha il compito di verificare la corrispondenza in qualità, quantità e tempi delle attività svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e di Gestione. L'ASI può inoltre comunicare il nominativo di un Project Scientist, avente il compito di coordinare le attività relative al presente Accordo con gli altri progetti finanziati da ASI nell'ambito dello stesso Programma, come stabilito dall'Allegato Tecnico e di Gestione.
2. Il Responsabile di Programma dell'ASI, per tutta la durata dell'Accordo, esegue verifiche sullo stato delle ricerche, sull'impiego delle somme erogate, sull'utilizzazione delle apparecchiature e dei materiali acquistati e può convocare riunioni.

A tal fine il Responsabile Scientifico e/o le strutture dedicate del Contraente si impegnano a

prestare la dovuta collaborazione.

Tutti gli originali dei giustificativi contabili relativi alle spese autocertificate di cui all'art.4 dovranno riportare la seguente indicazione "Spesa sostenuta per il progetto (titolo.....) con fondi ASI" per un importo pari a €..... come da rendicontazione del...." e restano a disposizione dell'ASI, per l'eventuale verifica, presso il Responsabile Scientifico.

L'eventuale differenza tra le somme corrisposte e quelle autocertificate / rendicontate ad ogni evento di cui all'art. 3 sarà, previa esplicita e motivata richiesta del Contraente ed in seguito ad autorizzazione del Responsabile di Programma ASI, resa spendibile e rendicontabile negli eventi successivi.

ART. 9 - Utilizzazione dei risultati

9.1. Trattandosi di attività congiunte le proprietà di tutti i beni acquisiti e/o realizzati è congiunta.

9.2 Con riferimento alle cognizioni e ai brevetti, si rinvia a quanto previsto dalle norme del codice civile in materia e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della Proprietà industriale), con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 65, comma 5. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo Quadro e ne dichiara l'esistenza specifica in relazione alla tematica dell'accordo.

9.3 Essendo i risultati scientifici delle attività oggetto del presente Accordo frutto di attività congiunta, gli stessi saranno in comune tra le Parti e saranno resi disponibili alla comunità scientifica previo accordo tra le Parti, tramite pubblicazioni in riviste specializzate e altri canali di divulgazione, anche in conformità alle disposizioni previste da eventuali accordi di collaborazione nazionale e internazionale.

L'ASI ed il Contraente si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolte nell'ambito degli accordi attuativi del presente Accordo .

9.4. In caso di pubblicazione relativa all'attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente a coinvolgere il personale dell'altra parte interessato a partecipare attivamente alla realizzazione della pubblicazione stessa, anche successivamente alla scadenza del singolo accordo attuativo.

I Referenti nominati dalle Parti si impegnano a scambiarsi informazioni, documentazione ed a monitorare il panorama scientifico al fine di individuare eventuali possibili pubblicazioni.

ART. 10 - Assicurazioni

1. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 11 - Sicurezza

1. Il personale dell'ASI o del Contraente, o altri da essi delegati, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto, secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 81/08.

ART. 12 – Responsabilità dell'Ente Contraente

1. Nel caso la mancata esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto causi delle conseguenze patrimoniali a carico di ASI per azioni da parte di terzi e la causa sia imputabile al Contraente, secondo quanto accertato dal Responsabile di Programma, l'ASI si riserva la facoltà di operare una corrispondente trattenuta nei limiti della rata associata al pagamento finale (art. 3.1.e)).

ART. 13 - Permessi e autorizzazioni

1. E' a carico del Contraente l'ottenimento di permessi e delle autorizzazioni che siano necessari all'attuazione delle attività del presente Accordo, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere effettuata la ricerca e per gli scopi a cui la stessa è destinata.

ART. 14 – Risoluzione dell'Accordo

1. L'Accordo sarà risolto sia nel caso in cui una delle parti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attendere agli obblighi di cui al presente Atto, sia nel caso in cui emergano gravi irregolarità nella gestione dell'Accordo stesso.
2. In caso di scioglimento anticipato del rapporto, il Contraente restituirà le somme anticipate salvo il riconoscimento, previa rendicontazione, dell'importo delle spese sostenute e di quelle relative ad obbligazioni giuridiche assunte, in base all'Accordo, fino al momento dell'anticipato

scioglimento.

ART. 15 – Controversie

1. Le eventuali controversie sorte dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Contratto saranno devolute, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo presso il Foro di Roma.

Art. 16 - Trattamento dati personali

12.1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente Accordo. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

12.2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

12.3. le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preparatoria del presente Accordo o comunque raccolti in conseguenza ed in corso dell'esecuzione dello stesso, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

Art. 17 - Valutazione ex-post

1. Le Parti convengono di valutare ex-post, da un minimo di tre anni ad un massimo di 5 anni dalla conclusione della ricerca, gli effettivi impatti dei risultati della ricerca e lo stato di utilizzazione delle conoscenze acquisite. I termini decorreranno dalla data di conclusione delle attività.
2. A tal fine le parti si impegnano ad illustrare in una relazione lo stato di utilizzazione delle conoscenze acquisite a seguito del progetto di ricerca oggetto dell'attività congiunta co-finanziata

con particolare riferimento agli impatti scientifici, tecnici, ed eventualmente produttivi e sociali (contratti di ricerca/consulenza acquisiti successivamente, brevetti, spin-off, ecc...) che i risultati della ricerca abbiano prodotto.

Art. 18 CODICE DI COMPORTAMENTO ASI:

1. Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI ed accetta quanto in quest'ultimo contenuto mediante sottoscrizione della copia allegata che costituisce parte integrante del presente Accordo.
2. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:
 - rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
3. L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Data,

Il Contraente

L'Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale